

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4533

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAIATI, CORONA GIACOMO, CANESTRARI, D'AREZZO, FORNALE**

*Presentata il 26 gennaio 1963*

**Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito**

ONOREVOLI COLLEGHI! — I massicci reclutamenti effettuati durante il secondo conflitto mondiale dell'Arma di fanteria, (gettito dell'Accademia Superiore alle cinquecento unità; consistenti immissioni nel servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in seguito a concorsi straordinari o per merito di guerra; ecc.) hanno determinato ritardo nello sviluppo di carriera degli attuali capitani di fanteria.

Ed infatti, l'inserimento in ruolo di ingenti aliquote di ufficiali di età pressoché uguale e con la stessa anzianità di grado ha dato luogo ad una prolungata stasi, nei gradi inferiori, degli ufficiali di fanteria che, presentatisi in massa, hanno dovuto trafrarsi letamente attraverso le inevitabili strettoie dell'avanzamento da tenente a capitano e da capitano a maggiore. In tal modo si è venuto a determinare un netto divario (circa 7 + 8 anni) tra il profilo di carriera degli ufficiali di fanteria e quello dei colleghi dei paritetici corsi di Accademia delle altre armi, a vantaggio di questi ultimi appartenenti a ruoli in cui, invece, si è verificato, addirittura, un acceleramento delle carriere in seguito ad ampliamenti organici sopravvenuti guerra durante o nel dopoguerra.

Occorre, inoltre, considerare che i capitani di fanteria essendo avanti negli, anni

non hanno più il tempo di poter attendere una ripresa della loro carriera.

A risolvere la situazione, provvede l'unito schema di disegno di legge che, mediante modifiche sia dell'articolo 16 lettera *d*) per quanto attiene il limite minimo di anzianità di servizio sia della nota (*g*) alla tabella n. 1 per quanto attiene il numero delle promozioni tende a far recuperare agli ufficiali in questione il ritardo di carriera subito.

In particolare, la modifica alla nota (*g*) prevede, nel ruolo normale dell'Arma di fanteria, le seguenti promozioni da capitano a maggiore nei primi undici anni di applicazione della legge 16 novembre 1962, n. 1622: 325 promozioni su 400 capitani ammessi a valutazione, per l'anno 1963; 155 promozioni su 194 valutati, per ciascuno degli anni 1964, 1965 e 1966; 131 promozioni su un sedicesimo dei capitani non ancora valutati e dei subalterni in ruolo negli anni dal 1967 al 1973. Inoltre, viene stabilito che il numero dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione è di 175 unità in ciascuno degli anni dal 1963 al 1966 ed è determinato da un ottavo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo in ciascuno degli anni dal 1967 al 1973.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

La lettera *d*) dell'articolo 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, è sostituita dalla seguente:

« Dagli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle Armi ed abbiano prestato almeno 10 anni di servizio militare dopo il 10 giugno 1940 »

### ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 16 novembre 1962 n. 1622, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera *d*) sono immessi nel ruolo speciale unico previo concorso per titoli, con grado non superiore a quello di capitano. La Commissione giudicatrice del concorso è quella prevista dall'articolo 5. I vincitori del concorso sono iscritti nel ruolo speciale unico dopo i capitani o i tenenti di pari anzianità di grado provenienti dal servizio permanente e dall'ausiliaria.

### ART. 3.

La nota (*g*) della tabella n. 1 annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è così modificata:

(*g*)\_ Nell'anno 1963 le promozioni da capitano a maggiore sono 325 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 400. In ciascuno degli anni 1964, 1965 e 1966 le promozioni da capitano a maggiore sono 155 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 194. In ciascuno degli anni dal 1967 al 1973 le promozioni da capitano a [maggiore sono 131 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è determinato da un sedicesimo della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

In ciascuno degli anni del 1963 al 1966 il numero dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione è di 175. In ciascuno degli

anni dal 1967 al 1973 il numero dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione è determinato da 1 ottavo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.

ART. 4.

All'onere di lire 7.140.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 113 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.